



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI

Ordinanza sulla protezione degli stemmi

Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Berna, 2 settembre 2015

Indice

1. Situazione iniziale	3
2. Commento dei singoli articoli	3

1. Situazione iniziale

La revisione della legge per la protezione degli stemmi è una revisione totale che abroga la legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici in vigore sino ad ora. Di conseguenza deve essere emanata anche una nuova ordinanza.

L'ordinanza sulla protezione degli stemmi disciplina i seguenti tre punti principali:

1. Competenza

L'esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla legge sulla protezione degli stemmi e dall'ordinanza sulla protezione degli stemmi compete, come già finora, all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).

2. Contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti

L'articolo 18 della legge federale del 21 giugno 2013¹ sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt) prevede la gestione da parte dell'IPI di un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Lo scopo di tale elenco consiste nel garantire la registrazione di tutti i segni pubblici e così facilitare l'esecuzione della legge all'IPI. L'elenco è una semplice banca dati elettronica che contiene le informazioni più importanti relative ai segni pubblici registrati.

3. Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane

Conformemente agli altri atti normativi in materia di proprietà intellettuale l'intervento dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è stabilito esplicitamente nell'articolo 32 LPSt. Le disposizioni corrispondenti della legge del 21 giugno 2013² sulla protezione dei marchi (LPM) si applicano per analogia. L'AFD è autorizzata a informare l'ente pubblico interessato in merito all'introduzione sul territorio doganale svizzero o all'asportazione da esso di merci munite illecitamente di un segno pubblico.

2. Commento dei singoli articoli

Art. 1 *Competenza*

L'esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla legge sulla protezione degli stemmi e dall'ordinanza sulla protezione degli stemmi compete all'IPI, qualora non sia di competenza di altri enti, come nel caso delle misure di intervento doganali la cui esecuzione compete all'AFD.

Art.2 *Lingue delle istanze inviate all'IPI*

Le istanze inviate all'IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione conformemente al capoverso 1 (cfr. art. 70 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999³). La lingua scelta dalla deponente è al contempo la lingua del procedimento.

Di principio anche i documenti probatori devono essere tradotti in una lingua ufficiale (cpv. 2). Nei casi in cui le circostanze lo richiedano, l'IPI può pretendere anche un'attestazione relativa all'esattezza della traduzione. Può, tuttavia, accettare detti documenti nella lingua originale se possono essere facilmente letti e compresi.

¹ FF 2013 4053 segg.

² FF 2013 4771 segg.

³ RS 101

Art. 3 *Usa dello stemma svizzero*

Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese che usano lo stemma svizzero nel loro marchio e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per prestazioni commerciali. A titolo d'esempio, l'Istituto federale di metrologia (METAS) potrà continuare a usare lo stemma svizzero, che figura già nel suo logo, per tutte le prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali.

Art. 4 *Altri emblemi della Confederazione*

Oltre allo stemma della Confederazione, alla croce svizzera e alla bandiera svizzera esistono altri emblemi della Confederazione che sono protetti. Si tratta di segni pubblici, in particolare di segni di controllo o di garanzia, che esprimono simbolicamente la sovranità dello Stato e che sono previsti per l'esecuzione di taluni suoi compiti. Sono riconducibili a diversi settori giuridici e sono retti dalle ordinanze speciali del Consiglio federale. Il marchio ufficiale apposto sui prodotti in oro, argento, platino o palladio (testa di San Bernardo) è, ad esempio, definito nell'allegato all'ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP). L'ordinanza del 15 febbraio 20065 sugli strumenti di misurazione (OStrM) definisce le marcature d'ammissione e di verifica che sono considerati emblemi della Confederazione. I marchi d'artefice apposti sui lavori di metalli preziosi e i sigilli privati menzionati all'allegato 6 n. 1.4 e 2.4 all'OStrM non sono invece considerati tali.

Art. 5 *Contenuto dell'elenco dei segni pubblici protetti*

L'articolo 18 LPSt prevede che, in quanto organo d'esecuzione della Confederazione nel settore della protezione degli stemmi, l'IPI gestisca un elenco elettronico dei segni pubblici svizzeri ed esteri. Essenzialmente lo scopo della semplice banca dati consiste nel fornire un'informazione generale e favorire la trasparenza. In questo modo, chiunque potrà, ad esempio, farsi un quadro dei segni pubblici dei Cantoni (tra cui rientrano anche i segni pubblici dei distretti, dei circoli e dei comuni; cfr. art. 18 cpv. 3 LPSt) mediante una semplice consultazione della banca dati. Se un segno figura nell'elenco, si crea una presunzione confutabile, che si tratti di un segno pubblico. La protezione di un segno pubblico che non è contenuto nell'elenco deve essere invece dimostrata in virtù della rispettiva norma. Gli stemmi e gli emblemi esteri che godono della protezione in virtù dell'articolo 6^{ter} della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP; riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967⁶) e che sono stati notificati alla Svizzera, vengono pubblicati indipendentemente dall'elenco come avviene già attualmente.

L'articolo 5 illustra in dettaglio i dati che sono indicati nell'elenco, in particolare una riproduzione del segno o la relativa blasonatura⁷ accompagnata da una riproduzione del segno a titolo d'esempio. L'elenco contiene parimenti, tra gli altri, i segni pubblici della Confederazione, in particolare i segni federali di controllo e di garanzia.

Art. 6 *Informazioni sul contenuto dell'elenco*

L'IPI fornisce informazioni circa il contenuto dell'elenco, qualora queste informazioni non risultino dalla consultazione dell'elenco.

⁴ RS 941.311

⁵ RS 941.210

⁶ RS 0.232.04

⁷ La blasonatura è la descrizione a parole di uno stemma. In araldica questa descrizione consente di rappresentare lo stemma.

Art. 7 *Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane*

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all'estero. L'«introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merce» è una nozione del diritto doganale che comprende l'importazione, l'esportazione e il transito della merce. La disposizione autorizza le autorità doganali a procedere contro la merce contrassegnata illecitamente con uno stemma pubblico o altri segni pubblici. L'intervento si riferisce anche all'immagazzinamento di merce in un deposito doganale oppure in un deposito franco doganale, e alla merce già immagazzinata in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Nell'ambito dell'adeguamento della nuova terminologia della legge federale sulle dogane («introduzione sul territorio doganale o asportazione da esso») le disposizioni relative ai depositi doganali e ai depositi franco doganali sono state soppresse nell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)⁸, nell'ordinanza sul design (ODes)⁹, nell'ordinanza sui brevetti (OBI)¹⁰ e nell'ordinanza sulle topografie (OTo)¹¹ senza che nessuna modifica materiale fosse intenzionale. Anche questi atti normativi devono quindi essere modificati. Questo avverrà nell'ambito della revisione concernente il rinnovo del sistema di gestione elettronica dei titoli di protezione dell'IPI che comporterà diverse modifiche in queste ordinanze. L'implementazione della suddetta revisione è prevista nel 2016.

Art. 8 *Domanda d'intervento all'AFD*

Qualora chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici abbia, mediante ricerche private oppure in seguito a una comunicazione dell'AFD, punti d'appoggio concreti relativi all'introduzione nel territorio doganale svizzero o all'asportazione da esso di oggetti contrassegnati illecitamente con uno stemma pubblico o con segni pubblici, questa persona può chiedere alle autorità doganali di negare lo svincolo della merce.

In virtù del capoverso 2 la domanda d'intervento deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04284/04299/index.html?lang=it).

Chi è legittimato per uno stemma pubblico o segni pubblici deve fornire alle autorità doganali tutte le informazioni di cui dispone necessarie per la decisione dell'AFD. In particolare deve essere fornita una descrizione precisa della merce in questione.

La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni (termine ordinatorio) dalla ricezione della documentazione completa (capoverso 3).

In virtù del capoverso 4 una domanda autorizzata è valevole due anni, se non è stata presentata per un periodo più breve. La domanda può essere rinnovata.

Art. 9 *Ulteriori disposizioni applicabili all'intervento dell'AFD*

In virtù dell'articolo 32 LPSt in relazione all'intervento dell'AFD gli articoli 70–72h LPM si applicano per analogia. Di conseguenza l'articolo 9 prevede che gli articoli 56–57 OPM si applicano all'intervento dell'AFD.

Disposizioni finali

Solitamente nelle disposizioni finali si inserisce anche una disposizione che annulla le ordinanze precedenti. Nel presente caso una tale disposizione è superflua, poiché il regolamento esecutivo del

⁸ RS 232.111

⁹ RS 232.121

¹⁰ RS 232.141

¹¹ RS 231.21

5 gennaio 1932¹² della legge sulla protezione degli stemmi pubblici è già stato abrogato dall'ordinanza del 22 agosto 2007¹³ concernente l'aggiornamento formale del diritto federale.

Art. 10 *Disposizione transitoria*

In virtù dell'articolo 10 i termini fissati dall'IPI prima dell'entrata in vigore della nuova legge restano immutati.

Art. 11 *Entrata in vigore*

L'entrata in vigore della presente ordinanza è stabilita dal Consiglio federale. In virtù dell'articolo 37 capoverso 2 LPSt, la legge sulla protezione degli stemmi e la presente ordinanza entrano in vigore contemporaneamente alle modifiche della legge sulla protezione dei marchi.

¹² CS 2 942

¹³ Cfr. numero 25 della presente ordinanza nella RU **2007** 4479.